ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2018-682 del 08/02/2018

Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata in data 31/12/2015 ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP dell'Unione Reno Galliera (Prot 52204/2015) ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con provvedimento n. 3094 PG n° 143962 del 15/12/2015 relativa alla società COOP INDUSTRIA S.C. per lo stabilimento sito in comune di Castelmaggiore, via Saliceto n° 22/H

Proposta

n. PDET-AMB-2018-716 del 08/02/2018

Struttura adottante

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Questo giorno otto FEBBRAIO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

STEFANO STAGNI

Dirigente adottante



ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna 1

DETERMINA

Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata in data 31/12/2015 ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP dell'Unione Reno Galliera (Prot 52204/2015) ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con provvedimento n. 3094 PG n° 143962 del 15/12/2015 relativa alla società COOP INDUSTRIA S.C. per lo stabilimento sito in comune di Castelmaggiore, via Saliceto n° 22/H

II Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

- 1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società COOP INDUSTRIA S.C. per lo stabilimento ubicato nel Comune di Castelmaggiore, via Saliceto n° 22/H che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui in pubblica fognatura ⁴
 - Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995

Tale atto costituisce modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale vigente⁵.

- 2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 3. Revoca la precedente AUA adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n°3094 PG n° 143962 del 15/12/2015.
- 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

²Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale...."..

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP dell'Unione Reno Galliera con provvedimento Prot. n° 52204 del 31/12/2015 ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° 3094 PG n°143962 del 15/12/2015

rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente 6.

- 5. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷
- 6. Obbliga la società COOP INDUSTRIA S.C. a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁸
- 7. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
- 8. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
- 9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società COOP INDUSTRIA S.C., c.f 00291810372 e p. iva 00499331205, avente sede legale e stabilimento in comune di Castelmaggiore, via Saliceto n° 22/H, ha presentato in data 08/07/2017 al Suap dell'Unione Reno Galliera una domanda⁹ di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale attualmente vigente¹⁰, per la modifica delle emissioni in atmosfera generate dall'attività svolta di torrefazione caffè, produzione cosmetici e detergenti. Non sono dichiarate modifiche alle altre matrici ambientali attualmente autorizzate ossia l'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura e la valutazione di impatto acustico.

Precedentemente, in data 20/09/2016¹¹, l'azienda ha comunicato la sostituzione degli impianti di abbattimento a post-combustione termica sui punti di emissione E5 ed E10 con impianti di abbattimento catalitico.

In data 15/01/2018 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE ¹² in merito alla modifica delle emissioni in atmosfera richiesta.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa

⁶In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁷Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁸In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

Domanda di modifica di AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2017/16393 del 13/07/2017 pratica Sinadoc n° 22435 del 2017

Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP dell'Unione Reno Galliera con Prot n° 52204 del 31/12/2015 ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° 3094 PG n°143962 del 15/12/2015

Comunicazione di modifica non sostanziale agli atti con PGBO/2016/17437 del 20/09/2016

Parere ARPAE ST agli atti con PGBO/2018/956 del 15/01/2018

delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti, dalla ditta richiedente, ad ARPAE ammontano ad € 606,00 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.03.04.02);

Si adotta pertanto l'A.U.A. che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- 1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quali parti integranti e sostanziali
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ai sensi dell'art 124 del DLgs 152/06 Parte Terza, secondo le prescrizioni contenute nel parere del SUAP Unione Reno Galliera che costituisce parte integrante e sostanziale dell'allegato B al presente atto
- 3. Parere favorevole espresso in data 11/09/2015 dal comune di Castelmaggiore in riferimento all'impatto acustico dello stabilimento come riportato in allegato C al presente atto quale parte integrante e sostanziale

II Responsabile U Autorizzazioni Ambientali Stefano Stagni ¹³

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Firma apportata ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae", successiva Delibera del DG di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE e della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.



Autorizzazione Unica Ambientale

COOP INDUSTRIA S.C. - comune di Castelmaggiore - via Saliceto n° 22/H

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di torrefazione caffè, produzione cosmetici e detergenti svolta dalla società COOP INDUSTRIA S.C. nello stabilimento ubicato in Comune di Castelmaggiore via Saliceto n° 22/H secondo le seguenti prescrizioni ed in coerenza con i limiti massimi di concentrazione stabiliti dalla DGR n° 2236/20009 e smi:

1. La società COOP INDUSTRIA S.C. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: TRASPORTO E PULITURA CAFFE'

Portata massima	5700	Nm³/h
Altezza minima	7	m
Durata massima	20	h/g
		_
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INOLINANTI		

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Impianto di abbattimento: filtri a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: CAMERA DI COMBUSTIONE HYC

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it Unità Autorizzazioni Ambientali

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare Sostanze organiche volatili (espresse come C-tot) di cui Aldeidi Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) Impianto di abbattimento: post-combustore catalitico	50 20	mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³	
EMISSIONE E6 PROVENIENZA: SPIETRATRICE HYC			
Portata massima	14	Nm³/h m h/g	
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI			
Materiale particellare	10	mg/Nm³	
Impianto di abbattimento: ciclone			
EMISSIONE E8 PROVENIENZA: RAFFREDDAMENTO HYC			
Portata massima	11	Nm³/h m h/g	
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI			
Materiale particellare	10	mg/Nm³	
Impianto di abbattimento: ciclone			
EMISSIONE E10 PROVENIENZA: CAMERA DI COMBUSTIONE 360			
Portata massimaAltezza minimaDurata massima	7	Nm³/h m h/g	
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI			
Materiale particellare Sostanze organiche volatili (espresse come C-tot) di cui Aldeidi Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	50 20	mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³	
Impianto di abbattimento: post-combustore catalitico			

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna
via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it
Unità Autorizzazioni Ambientali

EMISSIONE E13

PROVENIENZA: RAFFREDDAMENTO + SPIETRATRICE

 Portata massima
 10400 Nm³/h

 Altezza minima
 7.50 m

 Durata massima
 14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Impianto di abbattimento: ciclone

EMISSIONI E26 - E27

PROVENIENZA: CAPPE DI LABORATORIO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06 in quanto elencato nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 lettera jj).

EMISSIONE E32

PROVENIENZA: MIXER 10 MC DETERGENZA

 Portata massima
 2600 Nm³/h

 Altezza minima
 8.50 m

 Durata massima
 4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

EMISSIONE E34

PROVENIENZA: ICAM ASPIRATORE CENTRALIZZATO PULIZIA CONFEZIONAMENTO

 Portata massima
 1500 Nm³/h

 Altezza minima
 11.40 m

 Durata massima
 14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E35

PROVENIENZA: TRASPORTO GRANI BRAMATI A CONFEZIONAMENTO

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it Unità Autorizzazioni Ambientali

Portata massima	5.40	Nm³/h m h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI		
Materiale particellare	10	mg/Nm³
Impianto di abbattimento: filtro a maniche		
Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenzia funzionamento del filtro stesso.	ale in gr	ado di rilevare il corretto
EMISSIONE E36 PROVENIENZA: ASPIRAZIONE LINEA MULTIUSO		
Portata massima		Nm³/h
Altezza minima Durata massima	8.50 7	h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI		
Ammoniaca Composti organici volatili (come C-org totale)		mg/Nm³ mg/Nm³
EMISSIONE E37 PROVENIENZA: CAMINO CENTRALIZZATO CICLONE COMPA	ATTAZIC	DNE
Portata massima		Nm³/h
Altezza minima Durata massima		m h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI		
Materiale particellare	10	mg/Nm³
Impianto di abbattimento: filtro a tessuto		
Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differe funzionamento del filtro stesso.	nziale i	n grado di rilevare il corretto
EMISSIONE E38 PROVENIENZA: CAMERA DI COMBUSTIONE NUOVA TOSTAT	RICE E	RAMBATI BR3600
Portata massima		Nm³/h
Altezza minima Durata massima	_	m h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna
via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it
Unità Autorizzazioni Ambientali

Materiale particellare Sostanze organiche volatili (espresse come C-tot) di cui Aldeidi Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	50 20	mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³
Impianto di abbattimento: post-combustore catalitico		
Il postcombustore catalitico dovrà essere dotato di un registra esercizio della camera di combustione catalitica	atore in o	continuo della temperatura di
EMISSIONE E39 PROVENIENZA: RAFFREDDAMENTO TOSTATRICE BRAMBA	ATI	
Portata massima Altezza minima Durata massima	15	Nm³/h m h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI		
Materiale particellare	10	mg/Nm³
Impianto di abbattimento: ciclone		
EMISSIONE E41 PROVENIENZA: PESATURA		
Portata massima	7	Nm³/h m h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI		
Composti organiche volatili (espresse come C-tot)	20	mg/Nm³
Impianto di abbattimento: filtro a carboni attivi		
EMISSIONE E42 PROVENIENZA: LOCALE SANIFICAZIONE		
Portata massima	7	Nm³/h m h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI		
Composti organiche volatili (espresse come C-tot) Sostanze alcaline (espresse come Na2O) Ammoniaca Composti inorganici del cloro (espressi come HCI)	5 5	J
lunnique di al-battimonto, filtura a combani attivi		

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna
via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it
Unità Autorizzazioni Ambientali

Impianto di abbattimento: filtro a carboni attivi

Fermo restando l'obbligo dei limiti massimi di concentrazione ammessa di sostanze inquinanti, non si prescrive periodicità di analisi a carico del gestore di impianto.

EMISSIONE E43 PROVENIENZA: CONFEZIONATRICE TIRELLI SANIFICAZION	NE
Portata massimaAltezza minimaDurata massima	2500 Nm³/h 7 m 7 h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI	
Composti organiche volatili (espresse come C-tot) Sostanze alcaline (espresse come Na2O) Ammoniaca Composti inorganici del cloro (espressi come HCI)	20 mg/Nm³ 5 mg/Nm³ 5 mg/Nm³ 5 mg/Nm³
Impianto di abbattimento: filtro a carboni attivi	
EMISSIONE E48 PROVENIENZA: CONFEZIONAMENTO BULLET	
Portata massimaAltezza minimaDurata massima	400 Nm³/h 7 m 14 h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI	
Composti organiche volatili (espresse come C-tot)	20 mg/Nm ³
EMISSIONE E50 PROVENIENZA: MACINAZIONE CAFFE'	
Portata massima	12000 Nm ³ /h 7 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI	14 h/g
Materiale particellare	10 mg/Nm³
Impianto di abbattimento: celle filtranti in fibra sintetica	
EMISSIONI E54 – E55 - E56 PROVENIENZA: TRASPORTO PNEUMATICO CAFFE' MACIN	IATO
Portata massimaAltezza minima	250 Nm³/h 7 m
Durata massima	14 h/g

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna
via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it
Unità Autorizzazioni Ambientali

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm
------------------------	----------

EMISSIONI E15 - E16 - E17 - E18

PROVENIENZA: AEREATORE AMBIENTE

EMISSIONE E33

PROVENIENZA: ICAM GAS HOUSE

EMISSIONI E51 - E52 - E53

PROVENIENZA: TUNNEL DI RAFFREDDAMENTO CAPSULE

EMISSIONI E40 - E44 - E45 - E46 - E47 - E49 PROVENIENZA: SFIATI SERBATOI MATERIE PRIME

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONI DA IMPIANTI TERMICI PER RISCALDAMENTO LOCALI

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siamo disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. nº 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370 Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

azoto;

- Metodo EPA-TO11 A; NIOSH 2016 per la determinazione delle aldeidi;
- EPA CTM-027:1997; Metodo UNICHIM 632:1984 per la determinazione dell'ammoniaca;
- Metodo contenuto nella norma UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 7401 per la determinazione delle sostanze alcaline
- UNI EN 1911-2010; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCI;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna
via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it
Unità Autorizzazioni Ambientali

in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione ± Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

- 2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
- 3. La messa in esercizio dei punti di emissione E41, E43, E48, E50, E54, E55, E56 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli stessi punti di emissione e comunque non oltre il 31/01/2019 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60

- giorni dalla data di messa a regime stessa;
- 4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
- 5. La società COOP INDUSTRIA S.C. dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per i punti di emissione E5, E10 ed E38 ed annuale per i punti di emissione E1, E6, E8, E13, E32, E34, E35, E36, E37, E39, E41, E48, E43, E50, E54, E55 ed E56. La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo. E' fatto obbligo della conservazione dei certificati di analisi.
- 6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta COOP INDUSTRIA S.C., con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
- 7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.



Autorizzazione Unica Ambientale

COOP INDUSTRIA S.C. - comune di Castelmaggiore - via Saliceto n° 22/H

ALLEGATO B

matrice scarichi di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II - titolo IV – sezione II della Parte Terza del DLgs n.152/2013

Classificazione dello scarico

Scarico di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e meteoriche provenienti dall'insediamento produttivo posto in Comune di Castelmaggiore, via Saliceto n° 22/H e recapitanti nella pubblica fognatura.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal parere favorevole del SUAP Unione Reno Galliera Prot 34105/2015 riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)





Pratica 24888/25689/2015 SN

Prot. n. 34105

Alla Città Metropolitana di Bologna Settore Ambiente Servizio Tutela Ambientale

Oggetto: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale -

Ditta Co.Ind. S.C. con sede in Castel Maggiore (BO) Via Saliceto n. 22/H P.I. 00499331205

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dal Sig. Cesari Tino – Cod. Fisc. CSRTNI52E07D548C in qualità di legale rappresentante della ditta **Co.Ind. S.C.** con sede legale e insediamento industriale esercente l'attività di torrefazione caffè, produzione cioccolatini, cosmetici e detergenti sito nel Comune di Castel Maggiore (BO) in Via Saliceto n. 22/H;

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Rinnovo dell'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento di arere esterne;
- Proroga dell' Autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, dellaL.447/1995.

Acquisiti i pareri di:

Comune di Castel Maggiore: "favorevole" espresso con nota prot n. 17354 del 6/08/2015.;

Hera S.P.A.: "favorevole condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche, le acque reflue industriali e le acque meteoriche;
- le acque reflue industriali dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 – colonna scarichi in rete fognaria;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)





- il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque di scarico dovrà consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue, quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e uno strumento di misurazione atto a quantificare le acque reflue scaricate in fognatura;
- documentazione fotografica della valvola di intercettazione, del sistema di misurazione delle acque scaricate, del pozzetto di ispezione e prelievo, dovrà essere inviata alla Società HERA S.p.A.;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dalle lavorazioni dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario depurativo;

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)





- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico." espresso con nota prot. n. 97313 del 24/08/2015.

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive"

Per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale per "Rinnovo della VIGENTE 'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento di aree esterne" vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

San Giorgio di Piano, 27/08/2015

II Responsabile SUAP Nara Berti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"

D. Lgs. vo 82/2005



Autorizzazione Unica Ambientale

COOP INDUSTRIA S.C. - comune di Castelmaggiore - via Saliceto n° 22/H

ALLEGATO C

Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995

Parere favorevole espresso in data 11/09/2015 dal comune di Castelmaggiore, allegato nelle pagine successive quale parte integrante del presente allegato C, in riferimento all'impatto acustico dello stabilimento in quanto è dichiarato che non sono intervenuti cambiamenti rispetto alla situazione autorizzata come titolo abilitativo e che l'attività svolta è conforme ai limiti acustici fissati dalla normativa vigente.

Città di Castel Maggiore (Bologna)



4º Settore Edilizia e Urbanistica Servizio Sportello Unico per l'Edilizia e Commercio Tel.051/63.86.713/768 Fax 051/71.55.32 - sue@comune.castel-maggiore.bo.it

comune.castelmaggiore@cert.provincia.bo.it

Castel Maggiore, 11.09.2015

Prot.n. 19501

Rif. 15108 del 10/07/2015

Unione Reno Galliera Suap Via Fariselli, 4 San Giorgio Di Piano (BO)

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale per rinnovo dell'autorizzazione acque reflue pubblica in fognatura dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Prot Suap 24888/25689/2015, Prot. Sue15108/2015

A conclusione dell'istruttoria del procedimento rif. SUAP 24888/25689/2015, mantenuto in atti al prot. n. 15108 del 10/07/2015 intestato a Co.Ind. SC., per il rilascio dell'A.U.A per rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura e rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativa al fabbricato ubicato Castel Maggiore, Via Saliceto, 22/H, identificato catastalmente al fg 34 mapp 48 e 83, ed a seguito di specifica richiesta in merito, da parte del Responsabile del Servizio ambiente del Suap, si comunica che nel nuovo piano strutturale comunale (approvato con Del CC. Nº 2 del 29/01/2014) di individuazione della classificazione acustica del territorio, l'ambito in cui è insediata la Ditta Co.Ind. SC è identificato con la classe V come nel precedente Piano di classificazione acustica;

Visto il parere favorevole di Asl e Arpa espresso in data 05/07/2011 prot 88551/150201 (allegato alla richiesta di PDC prot 14333 del 15/06/2011) che attesta che il livello di'rumore presente nell'azienda rientra nei limiti di legge;

Vista la dichiarazione del richiedente che attesta che non sono intervenuti cambiamenti rispetto alla situazione autorizzata come da titolo abilitativo;

si ritiene che l'attività svolta all'interno dell'edificio in oggetto sia conforme ai limiti fissati dalle leggi vigenti.

Pagina 1 di 1

Per quanto riguarda ogni valutazione sulla tipologia d'intervento, le caratteristiche, il dimensionamento qualità e quantità di quanto scaricato, si rimanda al parere degli organi tecnici di controllo.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.



Per Ing. Antonio Peritore Responsabile del Settore Geom. Lucia Campana Responsabile LL.PP. Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.